



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO  
"PEDEMONTANA VENETA"**

**TRA**

**PREFETTURA DI VICENZA  
PREFETTURA DI TREVISO**

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL  
SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELL'AREA  
INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA A  
PEDAGGIO "PEDEMONTANA VENETA"**

**ATI CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  
ITINERE INFRAESTRUTTURAS S.A.**

*Handwritten signatures and initials*



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

### **PREMESSO CHE**

- la Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche" individua, tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale, la Pedemontana Veneta;

- in data 24 ottobre 2003 è intervenuta l'"Intesa Generale Quadro" tra il Governo e la Regione Veneto, in cui la Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";

- la Delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006 ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 190/2002, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 189/2005, il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta".

- l'intervento è realizzato in regime di finanza di progetto sulla base della gara di concessione già esperita dalla Regione Veneto in qualità di concedente dell'opera ed aggiudicata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni -Itinere Infraestructuras S.A.;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2010 determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 è stato nominato il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, nella persona dell'Ing. Silvano Vernizzi;

- la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta viene disciplinata secondo quanto stabilito nell'apposita Convenzione stipulata in data 22 ottobre 2009 tra il Commissario Delegato e l'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni -Itinere Infraestructuras S.A.;

- la concessionaria come sopra individuata costituirà ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 la società progetto per la realizzazione e gestione dell'opera, società che



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

subentrerà a titolo originario all'A.T.I. Consorzio Stabile SIS SCpA-Itinere Infraestructuras S.A., aggiudicataria della concessione di progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, ivi compreso per il presente Protocollo;

- è già stata positivamente sperimentata la stipula di Protocolli di Legalità da parte di altre Prefetture, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo sia l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art. 10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia sia la rigorosa valutazione ai fini interdittivi da parte delle stazioni appaltanti degli elementi comunque negativi acquisiti dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni; un consolidato orientamento giurisprudenziale, intervenuto nella materia de qua, ha affermato che:

- 1) le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724);
- 2) le informative del Prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l'infiltrazioni di stampo mafioso nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04);
- 3) il divieto di contrarre costituisce una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo, che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato colpendo gli interessi economici delle associazioni di stampo mafioso, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi;
- 4) non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; le informazioni relative alla sussistenza di infiltrazioni di stampo mafioso tendenti a condizionare le scelte e li indirizzi di una società o di un'impresa, sebbene debbano pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente - per contro - che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indiziante del pericolo in senso oggettivo e debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, ma anche qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa;



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

### **PRESO ATTO CHE**

- le opere previste per la realizzazione della Pedemontana Veneta determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, una rilevante ricaduta sul territorio di competenza delle Prefetture di Vicenza e Treviso con la possibilità che vengano attirati qui interessi di organizzazioni criminali e, in particolare, di stampo mafioso;
- la Prefettura di Vicenza viene individuata quale Prefettura di riferimento in considerazione del fatto che quasi due terzi dell'opera verrà a trovarsi nel territorio della Provincia di Vicenza;
- con riferimento a tale intervento e per le finalità di cui sopra, le parti convengono di avviare un progetto di collaborazione basato su una sistematica e puntuale trasmissione di informazioni da parte del Commissario, tale da consentire una efficace azione di prevenzione, controllo e contrasto nei confronti della criminalità, nonché di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- le Prefetture di Vicenza e Treviso intendono, anche ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, costituire una rete di monitoraggio che consenta lo scambio di dati ed informazioni sulle imprese che parteciperanno a quei lavori che, per tipologia e valore dell'opera, possano ritenersi maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni, affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

### **SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO**

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Superstrada a pagamento "Pedemontana Veneta".

Tra

- la Prefettura di Vicenza nella persona del Prefetto *pro-tempore* dott. Melchiorre FALLICA;
- la Prefettura di Treviso nella persona del Prefetto *pro-tempore* dott. Vittorio CAPOCELLI;



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

- il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Vicenza e Treviso interessate dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta" nella persona del Commissario Delegato Ing. Silvano VERNIZZI giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, di seguito Commissario delegato;

- l'A.T.I. Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a. con Itinere Infrastructures S.A. con sede in Torino via Avorio 24/A in persona del Presidente geom Matterino DOGLIANI, di seguito Consorzio, giusta atto costitutivo e contestuale conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ricevuto dal Notaio Anna Colombo di Torino in data 29.01.2009 rep. N. 49318/8457 registrato a Torino il 30.07.2009 al n. 18823/IT già allegato alla "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" ricevuta dal Notaio Alberto Gasparotti di Venezia rep. N. 24389 racc. n. 12922, di seguito Consorzio;

#### ART. 1

1. Il Commissario delegato comunica tempestivamente alla Prefettura di Vicenza i dati relativi alle società e imprese - anche con riferimento ai loro assetti societari - a cui il Consorzio intende affidare l'esecuzione dei lavori o a cui intende subappaltare dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera.

2. Per i contratti di cui al primo comma, il Commissario delegato richiede alla Prefettura di Vicenza la "informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale con la quale il Consorzio intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale intende richiedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere, altresì, allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

3. Il Consorzio, con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al precedente comma l'apposita clausola con la quale si assume l'obbligo di fornire gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Impresa appaltatrice, nei casi indicati nel successivo art. 10, comma 2, del presente Protocollo.

## ART. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste:

- a. per i contratti e gli affidamenti di lavori conclusi dall'Impresa concessionaria per qualunque importo;
- b. per i subappalti di lavori autorizzati dal Commissario delegato per il tramite dell'Impresa concessionaria e conclusi dal Consorzio e/o da un affidatario, per qualunque importo.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, ed in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Consorzio o subaffidate da un Affidatario:

- trasporto di materiale a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);
- servizi di guardiania di cantieri;
- servizi di auto trasporti.

### ART. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dal Commissario delegato prima che l'impresa proceda alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima che il Commissario stesso proceda all'autorizzazione dei subappalti di cui al medesimo art. 2.
2. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico ovvero trasmesse tramite PEC.
3. Il Consorzio ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

### ART. 4

1. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura di Vicenza inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

### ART. 5

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il Consorzio non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o il Commissario non può autorizzare il subappalto. In tali casi l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Vicenza al Commissario delegato e al Consorzio con la massima urgenza consentita.



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, previa comunicazione al Commissario Delegato delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "Informazioni" della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i subcontratti, i subappalti e i subaffidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il Consorzio effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il Consorzio comunica senza ritardo al Commissario delegato l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa, cui le "Informazioni" si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. giugno 1998, n. 252, i contratti, subcontratti, subappalti, affidamenti e subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n. 252/1998.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Consorzio si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell'affidatario nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.

#### ART. 6

1. L'osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art. 3 del presente Protocollo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell'affidamento dei lavori tra Commissario delegato ed Impresa concessionaria.

#### ART. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le "Informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (c.d. "Informazioni atipiche") impegnano il Commissario delegato a considerare con particolare rigore le segnalazioni provenienti dalla Prefettura di Vicenza ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DPR 252/98 e, ove ritenuto, ad invitare lo stesso Consorzio ad attivare, nei confronti dell'affidatario o del





*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

subaffidatario, la clausola risolutiva espressa ed emette l'ordine di estromissione immediata della società o impresa cui le "Informazioni" si riferiscono.

2. La comunicazione di dette "Informazioni" da parte della Prefettura di Vicenza al Commissario e all'Impresa concessionaria deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.

3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 5, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale, attivabili dal Consorzio su indicazione discrezionale del Commissario delegato a seguito della citata, rigorosa valutazione delle segnalazioni provenienti dalla Prefettura di Vicenza.

#### ART. 8

1. Il Consorzio individua un "Referente di cantiere" per ogni cantiere aperto che assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni e trasmetterà, con cadenza settimanale, ed entro le ore 12,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste, distinte per ogni giorno lavorativo, alle Prefetture, alle Questure, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri ed ai Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Vicenza e Treviso, ognuna per il rispettivo territorio di competenza ed alla Direzione Investigativa Antimafia di Padova.

2. Ogni modifica o variazione del piano settimanale di lavoro, relativamente alle lavorazioni giornaliere, dovrà essere trasmessa, sempre mediante la medesima procedura, entro le ore 12,00 del giorno precedente, ai suddetti Uffici e Comandi di Polizia.

#### ART. 9

1. Il c.d. "settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura delle Prefetture di Vicenza e Treviso nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

forniture alle Forze di Polizia operanti, provvedendo, comunque, tempestivamente, ad inoltrare i dati identificativi dei veicoli e dei conducenti alle Forze di polizia.

#### ART. 10

1. Il Consorzio si impegna, anche tramite il Referente di cantiere o altro soggetto responsabile, a porre in essere ogni utile intervento per riservare l'accesso al cantiere alle sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
2. Il Referente di cantiere ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati

#### ART. 11

1. Le Forze di polizia presenti sul territorio, acquisite le informazioni, provvedono a inoltrarle ai rispettivi Uffici/Comandi provinciali per:
  - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b) verificare, alla luce del "settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - d) acquisire dal Referente di cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile.
2. Siffatte verifiche ed accertamenti verranno svolte secondo una distribuzione delle attività a cura delle Prefettura di Vicenza e Treviso, che terrà conto delle vocazioni investigative e delle competenze specialistiche di ciascuna Forza di polizia.

#### ART. 12

1. Le Prefettura di Vicenza e Treviso, acquisite le risultanze degli accertamenti svolti come da articolo precedente, provvedono a:
  - a) curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - b) elaborare i dati di interesse;
  - c) calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il referente di cantiere.
2. Le Prefetture di Vicenza e Treviso utilizzeranno le informazioni acquisite anche allo scopo di promuovere - unitamente alla Direzione Provinciale del Lavoro - l'elaborazione di mirate pianificazioni che consentano puntuali verifiche da parte degli Organi competenti sulla sicurezza dei cantieri e sul rispetto delle normative previdenziali da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici o comunque esecutrici dei lavori.
3. I Prefetti, alla stregua delle verifiche effettuate da parte degli Organi di Polizia, potranno disporre mirati controlli presso le attività cantieristiche da parte del Gruppo



*Prefettura di Vicenza  
Ufficio Territoriale del Governo*

*Commissario Delegato per l'Emergenza  
Determinatasi nel Settore del Traffico e  
della Mobilità nel Territorio delle  
Province di Treviso e Vicenza*

*Prefettura di Treviso  
Ufficio Territoriale del Governo*

interforze per verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso e/o di violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

### ART. 13

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati di cui al presente Protocollo è disciplinata dagli art. 21, comma 4 lett. B e art. 10, comma 2 della Legge n. 675/96 relativa al trattamento dei dati personali.
2. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di Concessione stipulato tra il Commissario delegato e l'Impresa concessionaria.
3. Al Consorzio subentra nel presente protocollo a titolo originario la società di progetto costituita ex art. 156 del D.Lgs. 163/2006.

Sottoscritto a Venezia il 23 luglio 2010

PREFETTO DI VICENZA

(Melchiorre Fallica)

PREFETTO di TREVISO

(Vittorio Capocelli)

COMMISSARIO DELEGATO

(Silvano Vertizzi)

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(Matterino Dogliani)

alla presenza di

MINISTRO DELL'INTERNO

(Roberto Maroni)

PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

(Luca Zaia)